

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 424-A)

*Relazione orale, ai sensi dell'articolo 77,
del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADOLINI, BARTOLOMEI, CIPELLINI, PERNA, ANDERLINI,
SCHIETROMA, MALAGODI, GUALTIERI e VENANZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1979

Contributo dello Stato
a favore dell'Associazione nazionale Italia Nostra

Comunicato alla Presidenza il 23 gennaio 1980

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

22 gennaio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che la clausola di copertura contenuta nell'articolo 2 venga riformulata nel seguente modo:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capito-

lo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Lo Stato considera le attività dell'Associazione nazionale « Italia Nostra », nel campo della tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, di rilevante interesse pubblico e concorre, per il quinquennio 1979-83, al bilancio dell'Associazione stessa con un contributo annuo di lire 300 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario in corso alla data della sua entrata in vigore, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Idéntico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Idéntico.